

OGGETTO: Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 Luglio 2009 31 Dicembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

VISTA la L.R. n° 31 del 24.12.08 (Legge finanziaria Regionale per l'esercizio finanziario 2009);

VISTA la L.R. n° 32 del 24.12.08 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009);

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";

VISTO il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 45 legge 144/1999" e, in particolare, l'articolo 7 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTO il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la l.r. 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

VISTA la D.G.R. 1799/2000 con la quale si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs. 81/2000;

VISTA inoltre la D.G.R. del 12 giugno 2007, n. 410, avente ad oggetto: "Legge regionale n. 21/2002. Approvazione del Programma Operativo (PO) per il periodo 2007/2009 ai fini della prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2 della medesima legge, redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) determinazione degli incentivi economici al fine di favorire la stabilizzazione delle categorie svantaggiate, con particolare attenzione e priorità allo svuotamento del bacino LSU;
- b) definizione di programmi territoriali di intervento e verifica delle priorità occupazionali relativamente alle categorie svantaggiate, in accordo con Amministrazioni e parti sociali;
- c) differenziazione degli incentivi in riferimento agli obiettivi occupazionali, favorendo ove possibile la stabilizzazione nel pubblico ed il maggior numero di lavoratori da assumere;

- d) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, cofinanziabile con risorse statali e comunitarie, nonché integrabile con altri programmi regionali, statali, e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale;

VISTA la D.G.R. 971/2009 concernente: " Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2009 - 30 giugno 2009. Proroga erogazione una tantum voucher integrativi ex D.G.R. 31 luglio 2007, n. 607 al 30/06/2009. Deroga disciplina della sospensione dei lavoratori socialmente utili nelle ASL ai fini della stabilizzazione occupazionale.";

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, al fine di procedere alla soluzione del problema relativo alla stabilizzazione, di proseguire nel sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai LSU per l'ulteriore il periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009;

RITENUTO pertanto necessario confermare, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 Luglio 2009 al 31 Dicembre 2009 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei lavoratori socialmente utili nel corso del 2009 ovvero stabilizzino nel primo semestre 2010, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 Dicembre 2009, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;

RITENUTO di individuare nei Lavoratori Socialmente Utili, già facenti parte alla data del 30/06/2009 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;

RITENUTO che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:

- Agenzia Lazio Lavoro;
- Centro per l'impiego competente per territorio;
- Sedi INPS territorialmente competenti;

RITENUTO che le deliberazioni di proroga degli enti utilizzatori devono contenere l'impegno dell'ente stesso al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e dal Programma Operativo di cui alla D.G.R. 410/2007;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 31 dicembre 2009 termine entro il quale chiedere l'applicazione dell'incentivo *una tantum* per la fuoriuscita volontaria dai progetti (intervento 6.2.i del Programma Operativo di cui alla DGR n. 410 del 12/06/2007);

CONSIDERATO che, in coerenza con le disposizioni contenute nella D.G.R. 890/2005 e nel P.O. 2007/2009 di cui alla D.G.R. n. 410/2007, le ASL del Lazio hanno predisposto i piani per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

RITENUTO di autorizzare, al fine di permettere l'attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL, una deroga al termine di 12 mesi previsto per la durata massima del periodo di sospensione per quei lavoratori socialmente utili impegnati con contratti a tempo determinato nei suddetti Enti, stabilendo un proroga della stessa sospensione per ulteriore 6 (sei) mesi, senza che intervenga la cancellazione dalle liste. In ogni caso, la suddetta proroga non potrà andare oltre il 31/12/2009;

RITENUTO di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo 2007/2009, è riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;

RITENUTO necessario di impegnarsi a portare avanti il confronto con il Ministero del Lavoro in merito all'attivazione di nuovi progetti finalizzati alla stabilizzazione di LSU, con particolare riferimento ai settori della raccolta differenziata dei rifiuti, della sicurezza sul lavoro, delle biblioteche e dei servizi culturali nonché dei consultori familiari;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

DELIBERA

- 1 di confermare, al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 Luglio 2009 al 31 Dicembre 2009 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo e per il nucleo familiare corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei lavoratori socialmente utili nel corso del 2009 ovvero stabilizzino nel primo semestre 2010, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 Dicembre 2009, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
- 2 di individuare nei Lavoratori Socialmente Utili, già facenti parte alla data del 30/06/2009 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
- 3 di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, con relativa richiesta di sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
 - Agenzia Lazio Lavoro;

- Centro per l'impiego competente per territorio;
 - sedi INPS territorialmente competenti;
4. di stabilire che le deliberazioni di proroga degli enti utilizzatori devono contenere l'impegno dell'ente stesso al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e dal Programma Operativo di cui alla D.G.R. 410/2007;
 5. di confermare il sostegno a favore di quei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ancora in utilizzo agli Enti, fissando al 31 dicembre 2009 termine entro il quale chiedere l'applicazione dell'incentivo *una tantum* per la fuoriuscita volontaria dai progetti (intervento 6.2.i del Programma Operativo di cui alla DGR n. 410 del 12/06/2007);
 6. di autorizzare, al fine di permettere l'attuazione delle procedure di stabilizzazione predisposte dalle ASL, una deroga al termine di 12 mesi previsto per la durata massima del periodo di sospensione per quei lavoratori socialmente utili impegnati con contratti a tempo determinato nei suddetti Enti, stabilendo un proroga della stessa sospensione per ulteriore 6 (sei) mesi, senza che intervenga la cancellazione dalle liste. In ogni caso, la suddetta proroga non potrà andare oltre il 31/12/2009;
 7. di stabilire che il valore degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, secondo quanto previsto nel Programma Operativo 2007/2009, è riferito alle stabilizzazioni effettuate e, proporzionalmente, alla tipologia di orario adottato (tempo pieno o part time), fermo restando il limite minimo di 18 ore settimanali per il riconoscimento del suddetto incentivo;
 8. di impegnarsi a portare avanti il confronto con il Ministero del Lavoro in merito all'attivazione di nuovi progetti finalizzati alla stabilizzazione di LSU, con particolare riferimento ai settori della raccolta differenziata dei rifiuti, della sicurezza sul lavoro, delle biblioteche e dei servizi culturali nonché dei consultori familiari;

Il direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili provvederà alla verifica dei percorsi di stabilizzazione attuati o programmati dagli Enti utilizzatori, sia per l'erogazione della copertura al 100% degli assegni di utilizzo (ASU), sia per sostenere eventualmente gli Enti attraverso misure diverse e/o integrative di politiche attive del lavoro secondo la normativa vigente nonché, a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari ai fini della attuazione dei percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 21;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.